

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 799}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZUCA, PALUMBO, FUSCAGNI, LA CERRA, MELANDRI,
MILIO, POZZA TASCA, CASTELLANETA**

Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa

Presentata il 29 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia è ancora tra quelle pochissime nazioni del mondo occidentale nelle quali manca una regolamentazione per la procreazione medicalmente assistita. Ciò ha consentito l'espandersi di tale pratica in spregio dei fondamentali diritti della persona. È perciò opportuno giungere al più presto ad una responsabile ed efficace normazione su tale materia, che rappresenti il punto di equilibrio tra i valori religiosi ed etici propri della gran maggioranza degli italiani, che avverte l'urgenza di regole certe da dare ad un fenomeno sociale in costante espansione e che coinvolge a vario titolo decine di migliaia di cittadini, tanto da imporre la necessità di tutelare i diritti

delle persone più deboli. Tra queste, in primo luogo, sono da considerare i bambini nati da fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e cioè realizzata con seme o con ovociti non appartenenti alla coppia.

I recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza e la sempre maggiore estensione di tale pratica impongono quantomeno di assicurare al più presto certezza di *status* ai bimbi figli della proietta.

Onorevoli Colleghi! Siamo consapevoli della profonda innovazione che il divieto di disconoscimento, oggetto della presente proposta di legge, rappresenta rispetto all'ordinamento giuridico italiano, fondato,

per la derivazione che esso ha dal diritto romano, sul concetto dello *ius sanguinis*, con tutte le conseguenti implicazioni. Ci sembra però necessario che a tale principio debba aggiungersi anche quello del consenso esplicitamente espresso, per iscritto od anche solo verbalmente, e ciò in analogia con le norme del nostro codice civile in

tema di adozione. Tale criterio è stato adottato dalla maggior parte dei Paesi europei, i quali hanno da tempo legiferato in materia. Esso rappresenta la prima doverosa risposta del legislatore in un settore che abbisogna quanto prima, come già affermato all'inizio, di una normativa efficace e responsabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 235 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 235-bis. — (*Disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*). — L'azione per il disconoscimento di paternità è interdetta al padre od alla madre di figlio nato da fecondazione eterologa, che abbiano espresso il proprio consenso, per iscritto od anche solo verbalmente, al medico che ha praticato l'intervento ».